

# SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 29/11/2019, n. 8788

Intestazione

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -  
Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere -  
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -  
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -  
Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/02/2019 della Corte di Appello di Potenza;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Claudio Cerroni;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso per il rigetto del  
ricorso  
udito per il ricorrente l'avv. Elvira Svriati in sostituzione  
dell'avv. Antonio Bisignani, che ha concluso chiedendo  
l'accoglimento del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 febbraio 2019 la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del 13 ottobre 2016 del Tribunale di Lagonegro, ha rideterminato in anni uno mesi cinque di reclusione, concesse le attenuanti generiche, la pena, sospesa, inflitta a P.F. per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., comma 3, in danno di G.A..

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su unico complesso motivo d'impugnazione.

2.1. In particolare, è stata invocata violazione della legge penale attesa l'erronea applicazione in specie della fattispecie incriminatrice.

Era invero emerso che lo schiaffo sul sedere della G. rappresentava un gesto di disprezzo incapace di invadere la sfera sessuale della giovane, tant'è che costei mai aveva manifestato l'intenzione di procedere penalmente per violenza sessuale e mai aveva percepito il gesto come approccio sessuale, ma semplicemente come un modo per dire "vai a quel paese". Tant'è che la stessa persona offesa aveva inteso rimettere la querela per molestie, una volta resa edotta dell'imputazione per il reato di violenza sessuale. Nè la stessa - unica titolare della propria libertà sessuale - si era mai sentita lesa in tale libertà, trattandosi di uno schiaffo con disprezzo rivolto dall'imputato alla sua ex fidanzata, senza essere paragonabile ad un atto oggettivamente sessuale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al motivo di impugnazione, e tenuto conto della struttura del presente provvedimento, va ricordato che il reato di cui all'art. 609-bis c.p., è posto a presidio della libertà personale dell'individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta

autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3 Cost., comma 2).

L'assolutezza del diritto tutelato non tollera, pertanto, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall'art. 609-bis cit. per qualificare la penale rilevanza della condotta. In tal senso la persona offesa è l'unica titolare del diritto, mentre qualsiasi valorizzazione di atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola.

E' stato così osservato che la condotta vietata dall'art. 609-bis cit., comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorchè fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e neppure l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (ad es. Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, P., Rv. 237294).

4.1.1. In proposito, tra l'altro, appare necessario e sufficiente che l'imputato sia consapevole della natura "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria; tale natura preesiste alla volontà dell'agente, non è da questi creata, nè conformata, appartenendo all'elaborazione scientifica ma costituendo anche espressione della cultura di una determinata comunità in un determinato momento storico e può variare da regione a regione, da Paese a Paese, secondo i costumi e le usanze locali.

La natura sessuale dell'atto deriva così dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente. Tale valutazione oggettiva costituisce il necessario presupposto del diritto alla libertà sessuale dell'individuo.

La nozione di atti sessuali viene pertanto a comprendere senz'altro tutti gli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Nella nozione di atti sessuali devono pertanto essere inclusi i tocamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 44246 del 18/10/2005, Boselli, Rv. 232901; Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758).

Più in generale, comunque, come è stato anche ricordato dalla Corte territoriale, l'integrazione della fattispecie criminosa di violenza sessuale non richiede che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico, essendo necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, che l'agente abbia la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del medesimo (in specie si trattava di palpeggiamento dei glutei e tocco del seno della persona offesa posti in essere al fine di intimorire ed umiliare la stessa)(Sez. 3, n. 21336 del 15/04/2010, M., Rv. 247282; cfr. altresì ad es. Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 262470).

4.1.2. In specie, il provvedimento impugnato - che ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati - si presenta esente da censura.

In primo luogo il ricorso non si confronta con la motivazione somministrata dalla Corte territoriale, la quale aveva appunto annotato che la persona offesa aveva presentato querela insistendo espressamente per la punizione del colpevole per tutti i reati ravvisabili a suo carico, ivi compreso quindi il delitto sessuale.

In secondo luogo non vi era questione in ordine alla materialità della condotta, laddove la dichiarata natura meramente offensiva del palpeggiamento non escludeva l'oggettiva consapevole invasione della sfera sessuale altrui. Tanto più che il gesto - come è stato parimenti sottolineato dalla Corte lucana - era stato accompagnato, ad abundantiam, da inequivoche espressioni sessiste ("puttana, troia").

4.1.3. In definitiva, altresì riconoscendo la fattispecie attenuata di cui dell'art. 609-bis cit., comma 3 e concedendo in appello la sospensione condizionale della pena, i Giudici del merito hanno operato in modo equilibrato, peraltro correttamente sanzionando la condotta in applicazione di insegnamento del tutto consolidato, che il proposto ricorso non scalfisce.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre all'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegua, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020